



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

COVID 19 (CORONAVIRUS)

CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE (ART. 125 DEL D.L. 34/2020) E PER ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 120 DEL D.L. 34/2020)

Gentilissimo Cliente,

ecco le necessarie informazioni sui due diversi crediti d'imposta, di cui agli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020.

1. BONUS PER L'ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO

Si evidenzia che l'art. 120 del citato D.L. 34/2020 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro, con riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di attività d'impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa in un determinato elenco (si veda la tabella in calce).

Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario.

Il credito d'imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Detto limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Posto che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, secondo l'Agenzia delle entrate l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell'anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.

Pertanto, rilevano le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società).

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA.

Sia l'utilizzo del credito in compensazione tramite modello di delega "F24", sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Per detto credito d'imposta, però, il termine di presentazione delle istanze si allunga giacché comunicazione relativa al credito d'imposta per l'adeguamento può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021

(fermo restando che nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020 sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020).

2. BONUS PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'articolo 125 del D.L. 34/2020 ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, abrogando tutte le precedenti disposizioni.

L'obiettivo della nuova disposizione è quella di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Di seguito le ulteriori indicazioni tenendo conto che l'istanza per l'ottenimento del detto credito d'imposta scade, paradossalmente, il 7 settembre 2020, anche per le spese preventivate e beneficiarie sostenute successivamente a tale data ma entro il 31 dicembre prossimo.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- § i soggetti esercenti attività d'impresa;
 - § gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata);
 - § gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (Agenzia delle Entrate, circolare 10 luglio 2020 n. 20/E, § 2.1).

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili **le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** relative a:

- § la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- § l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);
- § l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- § l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- § l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

NOZIONE SI SANIFICAZIONE

Con riferimento alle attività di "sanificazione", in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19.

Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei "Protocolli di regolamentazione vigenti" (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/2020, § 2.2.1).

Si deve far riferimento, quindi, alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi. Sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo (Agenzia delle Entrate, circolare n. 25/2020, § 3.2.1).

Inoltre, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

L'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione oggetto dell'agevolazione.

Sono invece agevolabili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei "filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate", mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati (Agenzia delle Entrate, circolare n. 25/E/2020, § 3.2.2).

ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE ESEGUITA IN PROPRIO (INTERNAMENTE)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (sala di attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) nonché per la sanificazione degli strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività, è possibile ottenere il bonus anche se svolte "in economia" ovvero direttamente dall'impresa e/o società, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, ma sempre nel totale rispetto dei protocolli di regolamentazione, come attestato da documentazione interna da tenere agli atti e da consegnare allo Studio in caso di presentazione a cura di detto soggetto dell'istanza.

Deve essere predisposta anche una tabella, in tal caso, con l'ammontare del costo orario riferito alle ore impiegate per la sanificazione e possono essere inseriti i costi per i disinfettanti impiegati, ferma restando la congruità dell'importo richiesto che potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

AMBITO TEMPORALE

Il credito adeguamento spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa, per le società il principio di competenza (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/2020).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta "teorico" spetta:

- § nella misura del 60% delle suddette spese sostenute nel 2020;
- § fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili; Agenzia delle Entrate circolare 20/E/2020);
- § nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili (Agenzia delle Entrate, provvedimento direttoriale n. 259854/2020):

- § **in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;**
- § **utilizzando l'apposito modello;**
- § **direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;**
- § **dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.**

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese per la sanificazione e l'acquisto di DPI sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione nonché quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

MISURA DEL CREDITO OTTENIBILE

Al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

La percentuale sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro l'11 settembre 2020.

ESENZIONE DA TASSAZIONE DEL BONUS

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta può essere:

- § utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello di delega "F24", ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/97;
- § ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (articolo 122 del D.L. 34/2020).

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La comunicazione della cessione del credito sanificazione è effettuata (Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 259854/2020):

- § a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale del credito d'imposta;
- § esclusivamente a cura del soggetto cedente;
- § utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione con le suddette modalità e, dopo la comunicazione dell'accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA ISTANZA

Se lo Studio deve procedere alla compilazione della istanza, posto l'addebito degli onorari sulla base delle indicazioni fornite, per il 2020, ANC, è necessario che entro mercoledì 3 settembre, riceva quanto segue:

- § **Fotocopia del preventivo per le attività svolte se eseguite da soggetto esterno;**
- § **Fotocopia della fattura di riferimento con specifica indicazione dell'attività svolta;**
- § **Fotocopia del bonifico o assegno o altra tipologia per avvenuto pagamento;**
- § **Dichiarazione nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che le spese sostenute sono riferibili a quelle richiamate dalla legge e precisamente dal citato articolo 125 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020 sottoscritta dall'impresa estera o dall'amministratore o titolare della ditta individuale;**
- § **Documento certificativo come indicato dall'Agenzia delle entrate (circolare 10 luglio 2020 n. 20/E § 2.3);**
- § **Fotocopia altra documentazione atta a confermare la qualità e l'entità delle spese sostenute per la sanificazione dell'ambiente di lavoro;**
- § **Fotocopia tabelle di calcolo con tabella riepilogativa in presenza di lavori eseguiti internamente (in economia) dall'impresa e/o società.**

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti (0573-935532 oppure 0573-539455).

Cordialità.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

Elenco delle attività che possono ottenere il bonus di cui all'art. 120 del D.L. 34/2020 (quello che scade il 30 novembre 2020) per l'adeguamento dei luoghi di lavoro previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e la platea dei possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico.

Elenco delle attività ammesse a fruire del credito d'imposta di cui all'art. 120 del DL 34/2020 (per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico)	
Codice ATECO	Descrizione
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche e archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali